

ACCORDO-QUADRO
in materia di tirocinio
pratico-valutativo
(TPV)

per l'abilitazione alla professione di Perito Industriale Laureato

VISTA la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante “*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*” e, in particolare, gli articoli 2 e 3 ai sensi dei quali “*L’esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio - classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell’informazione - classe LP-03 abilita all’esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato*” e “*Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca [...] è adeguata la disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante di cui agli articoli 1 e 2. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo [...]*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, 24 maggio 2023, n. 682, attuativo degli artt. 2 e 3 della predetta legge n. 163/2021 relativamente Laurea professionalizzante abilitante in Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (classe L-P01) e, in particolare, l’articolo 2, comma 5, ai sensi del quale “*Gli obiettivi di apprendimento derivanti dalla frequenza del periodo di TPV, esplicitati nei regolamenti didattici dei corsi di studio, sono ricompresi nei seguenti ambiti: rilevamento topografico e architettonico; metodologie digitali di supporto alla pianificazione e progettazione; supporto al monitoraggio e alla diagnostica delle strutture, delle infrastrutture, del territorio e degli impianti accessori; gestione di banche dati catastali, demaniali e degli enti locali; attività agronomiche e di sviluppo rurale; valutazioni estimative; contabilità dei lavori; sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro; certificazione energetica e della sostenibilità e salubrità degli ambienti; redazione di pratiche edilizie, di capitoli tecnici, di piani di manutenzione e attività di consulenza tecnica forense; progettazione, direzione dei lavori e vigilanza degli aspetti architettonici, strutturali, distributivi e impiantistici relativi alle costruzioni modeste; principi delle attività professionali; normativa e deontologia. Tali ambiti sono specificati in un apposito accordo-quadro stipulato dai Consigli nazionali e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane*” e il successivo comma 6 secondo cui “*Per lo svolgimento delle attività di TPV le università attivano apposite convenzioni*” con imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, recante la definizione delle nuove classi di Laurea ad orientamento professionale in

professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (Classe L-P01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (Classe L-P02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (Classe L-P03);

VISTA la legge 24 giugno 1997, n. 196, "*Norme in materia di promozione dell'occupazione*" e il relativo Regolamento attuativo, emanato con Decreto Interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, "*Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento*";

VISTO il decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*";

RAVVISATA la necessità di assicurare elevati standard formativi, affinché durante il tirocinio curriculare i laureandi acquisiscano conoscenze e competenze che consentano l'inserimento nel mondo lavorativo con strumenti e mezzi necessari per l'erogazione di attività professionali adeguate;

LA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE

E

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

sottoscrivono

il presente Accordo-quadro che specifica gli obiettivi di apprendimento derivanti dalla frequenza del periodo di tirocinio pratico-valutativo (TPV)

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo-quadro, si intende per:
 - a) ***Convezione***: strumento attraverso il quale l'Ateneo a cui afferisce il Corso di Studio afferente alla Classe L-P01 e le strutture di cui all'articolo 3, comma 4, del D.M. n. 446/2020 provvedono all'organizzazione dello svolgimento delle attività di tirocinio pratico-valutativo (di seguito TPV) e all'identificazione di figure di tutor, interne alle suddette strutture nelle quali verrà svolto il TPV, che operino in collaborazione con figure interne all'Università, garantendo la coerenza fra le attività di TPV e gli obiettivi del Corso.
 - b) ***Tirocinio pratico-valutativo (TPV)***: attività di tirocinio curricolari finalizzate all'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità professionalizzanti coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti della Classe L-P01 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446. Tali attività sono valutate dai tutor e certificate dall'università.
 - c) ***Tirocinante***: la studentessa/lo studente del Corso di Laurea ad orientamento professionale afferente alla Classe L-P01 di cui al D.M. n. 446/2020 che intraprende lo svolgimento delle attività di tirocinio pratico-valutativo (TPV).
 - d) ***Tutor accademico***: il docente che ha il compito di seguire la studentessa o lo studente nel percorso di TPV. Opera in collaborazione con il tutor esterno al fine di assicurare il miglior espletamento delle attività di TPV e riceve dallo stesso le informazioni necessarie alla compilazione del libretto di tirocinio attraverso il quale rilascia, alla tirocinante o al tirocinante, una formale attestazione dello svolgimento delle predette attività ed esprime il relativo giudizio.
 - e) ***Tutor esterno***: il tutor professionale delle strutture ospitanti (imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali) che ha la responsabilità di seguire e assistere direttamente il tirocinante, garantendo l'osservanza delle modalità di svolgimento del TPV. Opera in collaborazione con il tutor accademico al fine di assicurare il miglior espletamento delle attività di TPV e gli fornisce l'elenco delle presenze della tirocinante o del tirocinante nonché le valutazioni delle competenze acquisite.

Articolo 2

Contenuti e obiettivi del TPV

1. Ai fini dell'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità professionalizzanti coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti della Classe L-P01, le attività di TPV devono riguardare gli obiettivi formativi derivanti dalla frequenza del periodo di TPV, esplicitati nei regolamenti didattici dei corsi di studio, e ricompresi nei seguenti ambiti: rilevamento topografico e architettonico; metodologie digitali di

supporto alla pianificazione e progettazione; supporto al monitoraggio e alla diagnostica delle strutture, delle infrastrutture, del territorio e degli impianti accessori; gestione di banche dati catastali, demaniali e degli enti locali; attività agronomiche e di sviluppo rurale; valutazioni estimative; contabilità dei lavori; sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro; certificazione energetica e della sostenibilità e salubrità degli ambienti; redazione di pratiche edilizie, di capitolati tecnici, di piani di manutenzione e attività di consulenza tecnica forense; progettazione, direzione dei lavori e vigilanza degli aspetti architettonici, strutturali, distributivi e impiantistici relativi alle costruzioni modeste; principi delle attività professionali; normativa e deontologia.

2. Le attività di TPV possono essere svolte in Italia o all'estero, necessariamente presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali.
3. Tali attività sono altresì finalizzate all'acquisizione di abilità, conoscenze e competenze utili a facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro libero-professionale correlato alla specifica area professionale.
4. Nelle convenzioni stipulate dalle Università con imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali, sono espressamente indicate l'area o le aree professionali nell'ambito delle quali sono svolte le attività formative, sono identificate le figure di tutor esterno che operano in collaborazione con il tutor accademico, in numero congruo rispetto al numero degli studenti, al fine di garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del Corso.

Articolo 3

Richiesta di attivazione del TPV

1. Ai fini dell'accesso al TPV, la studentessa/lo studente presenta ai competenti Uffici di Ateneo la domanda di attivazione del tirocinio professionale. A seguito della presentazione della suddetta domanda, previa individuazione del tutor accademico e del tutor esterno, l'Università autorizza l'avvio del TPV.

Articolo 4

Modalità e durata di svolgimento del TPV

1. All'interno dei Corsi di Studio, la studentessa/lo studente acquisisce almeno 48 CFU mediante lo svolgimento del TPV, secondo le indicazioni fornite dai tutor.
2. Le attività di TPV sono svolte per non più di 40 ore a settimana e ad ogni CFU riservato al TPV corrispondono 25 ore di impegno medio per studente.

3. Nel caso in cui le attività di TPV si svolgono in ambiti diversi da quelli libero-professionali, 12 dei CFU di cui al comma 1 sono acquisiti in convenzione con ordini o collegi professionali.
4. Ai fini dell'accesso al TPV i regolamenti dei corsi di studio prevedono il numero minimo di CFU che lo studente deve aver acquisito.
5. Il TPV può essere svolto anche per periodi non continuativi in ogni caso non inferiori a un mese.
6. Lo svolgimento del tirocinio all'estero deve essere preventivamente autorizzato dall'organo didattico competente.

Articolo 5

Valutazione del TPV

1. Il tutor accademico, previa acquisizione dell'elenco delle presenze e delle valutazioni del tutor esterno sulle competenze acquisite dalla tirocinante/dal tirocinante nella struttura ospitante, compila un libretto di tirocinio nel quale attesta lo svolgimento delle suddette attività ed esprime il giudizio sulle attività svolte dalla tirocinante/dal tirocinante.
2. A seguito delle valutazioni positive dei tutor e della certificazione, da parte delle Università, delle attività svolte, la tirocinante/il tirocinante acquisisce i CFU di TPV.

Articolo 6

Diritti e doveri del tirocinante

1. La tirocinante/il tirocinante, mediante lo svolgimento delle attività di TPV, acquisisce le conoscenze, competenze e abilità professionalizzanti coerenti con gli obiettivi formativi indicati nel presente Accordo-quadro.
2. Durante lo svolgimento del TPV la tirocinante/il tirocinante è tenuta/o a:
 - a) svolgere le attività di TPV negli ambiti specificati dal presente Accordo-quadro;
 - b) attenersi alle disposizioni impartite dal tutor esterno, con particolare riferimento al comportamento da tenere nella struttura ospitante, alle norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché di deontologia della professione di Perito Industriale Laureato;
 - c) conoscere le indicazioni e le avvertenze riportate nel documento di valutazione del rischio (DVR) consegnatogli dal tutor esterno, controfirmandone copia;
 - d) mantenere la necessaria riservatezza sui dati, le informazioni e le conoscenze acquisite durante lo svolgimento del TPV;
 - e) rispettare le istruzioni fornite dal soggetto ospitante in materia di trattamento dei dati personali acquisiti nello svolgimento delle attività formative, in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti

dei soggetti interessati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

f) avvertire, in caso di assenza, il tutor esterno.

3. La tirocinante/il tirocinante ha diritto di:

a) scegliere la struttura ospitante dove eseguire il TPV tra quelle indicate nelle convenzioni stipulate dall'Università sede del Corso di Laurea professionalizzante abilitante;

b) poter perseguire completamente gli obiettivi previsti dal presente Accordo-quadro;

c) riferire tempestivamente al competente Ordine professionale dei Periti Industriali Laureati eventuali problemi riscontrati in violazione al presente Accordo-quadro.

Articolo 7

Posizione assicurativa

1. Dal tirocinio non consegue un rapporto retribuito né comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte della tirocinante/del tirocinante.

2. La tirocinante/il tirocinante, in quanto studentessa/studente regolarmente iscritta/o all'Università, è assicurata/o per la Responsabilità Civile e gode inoltre di ulteriore copertura specifica per infortuni. Le garanzie sono operanti per i sinistri verificatisi nelle sedi universitarie e, purché lo studente sia preventivamente autorizzato per scopi didattici, per ogni altro sinistro avvenuto in luogo extra-universitario.

Articolo 8

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo-quadro, trovano applicazione le norme vigenti in materia.

Roma, 02/08/2023

LA CONFERENZA DEI RETTORI
DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI
PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI
INDUSTRIALI LAUREATI